



COMUNE DI RIETI

(Provincia di Rieti)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(Artt. 52 e 59 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446 e da ogni altra disposizione normativa)

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 IN DATA 01.03.2001

MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 IN DATA 02.04.2002

MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 IN DATA 28.11.2002

MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 IN DATA 03.04.2003

INDICE

1. Articolo	Oggetto del regolamento
2. Articolo	Soggetti passivi dell'imposta
3. Articolo	Presupposto dell'imposta
4. Articolo	Fabbricati di interesse storico artistico
5. Articolo	Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo
6. Articolo	Valore delle aree fabbricabili
7. Articolo	Abitazione principale
8. Articolo	Pertinenze dell'abitazione principale
9. Articolo	Aliquote
10. Articolo	Immobili posseduti non commerciali
11. Articolo	Detrazioni
12. Articolo	Riduzioni di imposta
13. Articolo	Dichiarazioni o denunce
14. Articolo	Autocertificazioni
15. Articolo	Versamenti
16. Articolo	Differimento dei termini per i versamenti
17. Articolo	Rateizzazioni
18. Articolo	Accertamenti
19. Articolo	Compensi Incentivanti
20. Articolo	Rimborsi
21. Articolo	Compensazione
22. Articolo	Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree
23. Articolo	Sanzioni
24. Articolo	Contenzioso
25. Articolo	Norme di rinvio
26. Articolo	Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

Art. 1

Oggetto del regolamento

- 1)- Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Rieti, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e da ogni altra disposizione normativa.
- 2)- Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta ICI e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art.2

Soggetti passivi dell'imposta.

- 1)- L'imposta è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, proprietaria di immobili ovvero titolare, sugli stessi, del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi superficie. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

Art.3

Presupposto dell'imposta.

- 1)- Presupposto per il versamento dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art.4

Fabbricati di interesse storico o artistico

- 1)- Per la determinazione del valore imponibile dei fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico, secondo il criterio dell'art.2, comma 5, del decreto legge 23.01.1993, n.16, convertito con legge 24.3.1993, n.75, se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 15. La rendita così risultante viene moltiplicata per il coefficiente stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o categoria catastale di appartenenza del fabbricato.

Art.5

Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo.

- 1)- Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
- 2)- Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato.
- 3)- Per area fabbricabile si intende l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
- 4)- Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti o condotti dai soggetti indicati nel comma 1) dell'art.9 del D.Lgs n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
- 5)- Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

6)- Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 c.c., attività esercitate dai soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo come precisato dagli artt. 2082 e 2083 c.c., sono quindi da considerarsi "agricoli" i terreni adibiti all'esercizio di tali attività, sono esentati dal pagamento i terreni ubicati al di sopra dei 600 m s.l.m..

Art.6

Valore delle aree fabbricabili

- 1)- Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello in comune, commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base dei valori non inferiori a quelli che saranno stabiliti dalla Giunta Comunale con provvedimento da adottare successivamente all'approvazione del regolamento urbanistico.
- 2)- I valori potranno essere in seguito aggiornati entro il termine per l'approvazione del bilancio annuale.
- 3)- Gli effetti del presente articolo avranno efficacia soltanto dopo l'adozione del richiamato provvedimento di Giunta e per gli anni d'imposta successivi alla data di adozione del presente regolamento.

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art.7

Abitazione principale

1)- E' considerata abitazione principale (per espressa disposizione legislativa e per regolamento), agli effetti dell'applicazione dei benefici dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta previste per le abitazioni principali:

a) l'abitazione nella quale il contribuente soggetto passivo ed i suoi familiari hanno la residenza anagrafica; si deroga alla residenza anagrafica nei seguenti casi:

- ❑ *contribuente proprietario di un immobile nel Comune di Rieti e dimorante nello stesso, obbligato, per ragioni di lavoro, a risiedere in altro Comune ove presta la propria attività lavorativa;*
- ❑ *contribuente, ancorchè non residente nel territorio dello Stato, proprietario di un'unica abitazione su tutto il territorio nazionale a condizione che la stessa non risulti locata";*

Le agevolazioni di cui sopra spettano per una sola unità immobiliare tra quelle possedute da un medesimo nucleo familiare.

- b) l'abitazione di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;
- c) l'alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari, adibito ad abitazione principale del socio assegnatario;
- d) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
- e) il caso di due o più unità immobiliari contigue, ove il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, a condizione che venga comprovato che è stata presentata regolare richiesta di variazione all'U.T.E. ai fini della unificazione delle diverse unità in un'unica unità abitativa.

2)- È considerata abitazione principale, agli effetti dell'applicazione del solo beneficio dell'aliquota ridotta:

- a) l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
- b) l'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta fino al primo grado (genitori – figli e viceversa) a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza ai fini anagrafici.

Art.8

Pertinenze dell'abitazione principale

1)- Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto, classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, limitatamente a un garage o posto auto e una cantina o ripostiglio.

2) – L'assimilazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. E' inoltre estesa alle pertinenze delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

3) – Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate .

Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, di cui all'art.8 del D.Lgs 504/1992, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

Art. 9

Aliquote

1)- L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione con effetto per l'anno successivo cui si riferisce il Bilancio medesimo.

2)- Se la delibera non è adottata entro tale termine si applica l'aliquota del 4 per mille.

3) – L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore a 4 per mille né superiore al 9 per mille, e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro.

4) – Può essere deliberata una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

Art.10

Immobili posseduti da enti non commerciali

1)- L'esenzione prevista al punto i) dell'art.7 del D.Lgs 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale.

Ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 4.12.1997, n.460, è disposta l'esenzione per gli immobili per i quali la proprietà o altro diritto reale di godimento è in capo a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Art.11

Detrazioni

1)- l'ammontare della detrazione per abitazione principale, determinata ai sensi dell'art.8 del d.lgs 504/92, si applica sull'imposta dovuta per abitazione principale.

2)- Se l'abitazione è utilizzata da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo indipendentemente dalla quota di possesso.

3)- Il Consiglio ha facoltà di aumentare, entro i termini per l'approvazione del bilancio, l'importo della detrazione nei limiti fissati per legge, e diversificarla anche in rapporto a situazioni di particolare disagio economico.

Art.12

Riduzioni di imposta.

1)- L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni (art.8 D.Lgs.504/92);

2)-Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 1, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente:

a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;

b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;

c)fabbricato dichiarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica di parte;

d) fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.

Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato si fa riferimento alle seguenti condizioni:

a) gravi lesioni alle strutture orizzontali;

b) gravi lesioni alle strutture verticali;

c) fabbricato oggettivamente diroccato;

d) fabbricato privo di infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria.

3)- L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata :

a)- mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico del Comune , con spese a carico del proprietario.

b)- Da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15 da presentarsi contestualmente al verificarsi dello stato di inagibilità;

4)- Il Comune si riserva, comunque, di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico del Comune.

5) Il contribuente è inoltre obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione ICI nei termini e nei modi stabiliti dall'art.10 del D.Lgs.504/92.

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art.13

Dichiarazioni o denunce.

1)- Per gli obblighi di dichiarazione o denuncia degli immobili posseduti da parte dei soggetti passivi d'imposta si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del D.Lgs 504/1992. La

dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.

2)- Nel caso che la dichiarazione o denuncia sia erroneamente presentata a questo Comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente. Nel caso che la dichiarazione o denuncia, indirizzata al Comune di Rieti, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal Comune che l'ha ricevuta; resta salva l'applicabilità di sanzione amministrativa per violazione non attinente la misura del tributo, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 504/1992.

Art. 14

Autocertificazioni

1)- *Le agevolazioni previste all'art.7, le riduzioni all'art. 11 e la maggiore detrazione deliberata ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del presente regolamento, saranno riconosciute limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano le condizioni per poterne beneficiare.*

2)- *Per usufruire delle agevolazioni e riduzioni di cui al comma 1, il soggetto passivo è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n°445/2000, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune entro il termine di versamento dell'acconto di ogni anno d'imposta per gli immobili che a tale data siano in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti. Per gli immobili che acquisiscano tali requisiti successivamente alla data di cui sopra, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento a saldo.*

Art.15

Versamenti

1)- L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati, *anziché da ciascun titolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso*, da uno di essi anche per conto degli altri.

L'Ufficio procede alla compensazione solo su specifica istanza del soggetto che ha effettuato il versamento.

2)- *Il versamento dell'imposta potrà essere effettuato previa stipulazione delle apposite convenzioni, nei seguenti modi:*

- a) *tramite il Concessionario;*
- b) *su apposito c/c intestato alla Tesoreria Comunale;*
- c) *direttamente presso la Tesoreria Comunale;*
- d) *tramite sistema bancario;*
- e) *tramite qualsiasi altra forma che faciliti il versamento dell'imposta da parte dei contribuenti.*

Art.16

Differimento dei termini per i versamenti.

1)- Con deliberazione della Giunta, per particolari situazioni di disagio, previa richiesta dell'interessato e istruttoria dell'ufficio, i termini ordinari di pagamento possono essere differiti.

Art.17
Rateizzazioni

1)- Su istanza del contribuente, da presentarsi entro i termini di scadenza del pagamento, i tributi, gli interessi e le sanzioni dovuti per effetto di accertamenti del Comune definiti anche con adesione del contribuente, o di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali possono essere corrisposti **in rate il cui numero viene determinato sulla base del reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi nell'anno precedente, e in relazione all'importo dovuto, come di seguito specificato nelle tabelle A e B** .

Se il debitore non è soggetto alle imposte sui redditi o, essendovi soggetto, non è in grado di certificarne l'ammontare, la dilazione può essere concessa in base alla prudente valutazione del funzionario responsabile, ed il numero delle rate non può essere in ogni caso superiore a tre.

Alla dilazione si applicano gli interessi al tasso legale, ed il debitore decade dal diritto alla dilazione in caso di ritardo nel pagamento di almeno due rate. L'importo della rata comunque non può mai essere inferiore a **€ 51,65**.

Tabella A) Società di persone ovvero persona fisica il cui nucleo familiare, inteso come risultanze anagrafiche, abbia prodotto nell'anno precedente il seguente reddito lordo :

Reddito lordo prodotto nell'anno precedente Euro	Importo dovuto Euro				
	400,00 - 1.000,00	1.001,00 - 2.000,00	2.001,00 - 4.000,00	4.001,00 - 8.000,00	oltre 8.001,00
Fino a 8.000,00	Fino a 10 rate	Fino a 15 rate	Fino a 25 rate	Fino a 35 rate	Fino a 45 rate
8.001,00 - 15.000,00	Fino a 7 rate	Fino a 12 rate	Fino a 20 rate	Fino a 30 rate	Fino a 40 rate
15.001,00 - 36.000,00	Fino a 5 rate	Fino a 9 rate	Fino a 15 rate	Fino a 25 rate	Fino a 35 rate
oltre € 36.001,00	0 rate	0 rate	0 rate	7 rate	Fino a 14 rate

Tabella B) Società di Capitali:

Reddito imponibile anno precedente	Importo dovuto Euro				
	2.000,00 - 4.000,00	4.001,00 - 8.000,00	8.001,00 - 15.000,00	15.001,00 - 26.000,00	oltre 26.001,00
Fino a 8.000,00	Fino a 8 rate	Fino a 15 rate	Fino a 20 rate	Fino a 30 rate	Fino a 45 rate
8.001,00 - 15.000,00	Fino a 6 rate	Fino a 11 rate	Fino a 15 rate	Fino a 22 rate	Fino a 35 rate
15.001,00 - 36.000,00	Fino a 4 rate	Fino a 7 rate	Fino a 10 rate	Fino a 15 rate	Fino a 22 rate
oltre € 36.001,00	0 rate	Fino a 2 rate	Fino a 5 rate	Fino a 10 rate	Fino a 15 rate

2)- Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:

- a) essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
- b) ha debiti scaduti e non pagati verso il Comune, di qualsiasi natura;
- c) si è sottratto al pagamento di tributi o di altre somme dovute al Comune, salvo che non dimostri che l'insolvenza era dovuta a precarie condizioni economiche e sociali.

Art.18

Accertamenti

- 1)- L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o dal messo comunale.
- 2)- Si applica , in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 1997, n. 218.

Art.19

Compensi Incentivanti

- 1) - Il compenso Incentivante è istituito ai sensi dell'art.3, comma 57, della L. 662/96 e dell'art.59 comma 1, lettera p) del D.Lgs n°446/97, nonché dall'articolo 17 lettera g) del C.C.N.L. dell'1/04/1999.
- 2)- *Per incentivare l'attività di controllo, una percentuale non superiore al 10% delle somme regolarmente riscosse e non contestate, a seguito dell'emissione di avvisi di liquidazione e accertamento ICI, e dei ruoli coattivi relativi agli avvisi emessi e non pagati, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale dell'ente che ha partecipato a tale attività.*
- 3)- La Giunta è competente alla regolamentazione delle relative modalità ed alla concreta determinazione della percentuale da applicarsi nell'anno successivo, tenuto conto dell'entità delle somme effettivamente riscosse e non contestate ai sensi del comma precedente, nel limite percentuale massimo dal medesimo stabilito.

Art.20

Rimborsi

- 1)- Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2)- E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine e fino alla prescrizione a norma del codice di procedura civile, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso.
- 3)-*Non si procede al rimborso di somme minori od uguali ad € 10,32, ai sensi dell'art.17 comma 88 L.127/97.*

Art.21

Compensazione

1)-Su istanza del contribuente l'ufficio, accertato il diritto ad un rimborso e nel contempo l'esistenza di un debito d'imposta per annualità diverse, procede alla compensazione di tali somme provvedendo contestualmente al recupero o al rimborso dell'eventuale parte dell'imposta, che eccede la compensazione, risultante rispettivamente a debito o a credito.

La compensazione si effettua indistintamente per somme dovute sia a titolo di imposta che di sanzioni ed interessi.

Il contribuente può chiedere di estinguere parzialmente o totalmente l'obbligazione tributaria utilizzando il diritto al rimborso. A tal fine dovrà indicare nella domanda di rimborso oppure nella richiesta di compensazione a seguito della liquidazione del rimborso da parte dell'Ufficio, il credito che intende utilizzare per la compensazione nonché la scadenza entro cui intende effettuare la compensazione stessa.

Art.22

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

- 1)- Ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo n. 446/97, è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.
- 2)- La particolare dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongono l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.,
- 3)- L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:
 - a)- Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime di impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.
 - b)- Per le aree che risultino essere state coltivate in regime di impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs . n. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art.5, comma 7, dello stesso D.Lgs. N.504/1992.
 - c)- Il rimborso compete per un periodo non eccedente i 10 anni a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni.
- 4)- La domanda deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo d'inedificabilità.

Art.23

Sanzioni

- 1)- Le sanzioni sono applicate conformemente alle norme contenute nei Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473 attuativi della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed a quelle contenute nei regolamenti comunali in materia.

Art.24

Contenzioso

- 1)- Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 e successive modificazioni.

Art. 25

Norme di rinvio

- 1)- Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 504 e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art.26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio **2003**.